

## ***Avv. Danilo Granata***

*Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

#### ***RICORSO***

**Nell'interesse:** di **Diana Crudo**, nata a Roma il 13.04.1981 e ivi residente al Viale della Grande Muraglia 492 , c.f. CRDDNI81D53H501P, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

**contro:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

**contro:** la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

**nei confronti di:** **Fontana Nunzia**, residente in Via Parroco Russolillo, 44 – 80126 Napoli, e **Parrulli Vincenzo**, residente in Via Aurelia, 511 - 00165 Roma (Roma), *controinteressati*.

#### ***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

- 1) Della **Graduatoria di merito finale** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 ( elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021, per quanto riguarda il

profilo GIUL, pubblicata il 25.03.2022 sul sito istituzionale di Formez Pa, nella parte in cui assegna un punteggio complessivo ingiusto alla ricorrente;

- 2) Dell'**Esito della prova scritta della ricorrente** pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez;
- 3) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa nonché di ogni atto e/o verbale inerente la formazione della Graduatoria finale nella parte in cui non tiene conto del **quesito già dichiarato giudizialmente ambiguo/illegittimo**;
- 4) Dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;
- 5) degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria ove non viene assegnato il giusto titolo indicato dalla ricorrente;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

#### ***Per l'accertamento***

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, nonché di ottenere 2 pt. in riferimento al *Corso di perfezionamento Post Lauream sul Processo Amministrativo* conseguito presso l'Università degli Studi LUISS di Roma ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale, con conseguente aumento del punteggio complessivo ottenuto e riconoscimento di una migliore posizione in Graduatoria

#### ***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa e all'assegnazione di n. 2 pt. sul titolo sopra menzionato, e quindi al riconoscimento di una migliore posizione in Graduatoria in favore della stessa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

***Ancora più in subordine, per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente in favore della ricorrente.***

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

### **Premessa in fatto**

In data 27.08.2019 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato.

Successivamente, il bando veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 1.514 a 1541, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Rimaneva, quindi, una sola prova scritta. Il concorso era unico per due profili professionali diversi: Ispettore del Lavoro (CU/ISPL) e Funzionario amministrativo giuridico contenzioso (CU/GIUL).

Per quanto Qui rileva, la prova scritta sarebbe stata composta da 40 quesiti a risposta multipla a cui sarà attribuito il seguente punteggio:

- esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- errata: – 0,225 punti.

La Graduatoria di merito sarebbe stata formata dalla sommatoria del punteggio ottenuto all'esito della prova d'esame e del punteggio ottenuto sui titoli valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del bando di concorso.

Quest'ultima norma – per quanto di interesse – prevedeva tra le altre cose l'assegnazione di 2 pt. sia a master di II lv. che a corsi o diplomi di specializzazione (o per titoli ad essi equiparabili).

La Dott.ssa Diana Crudo sosteneva la prova per il profilo CU/GIUL in data 27/10/2021 - sessione delle ore 14,30.

Il test, tuttavia, presentava un quesito ambiguo in quanto non recante alcuna risposta corretta ("***La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica...***"), in riferimento al quale la ricorrente – non vedendo alcuna risposta effettivamente corretta tra le opzioni – sceglieva di non rispondere.

In data 9.11.2021 venivano pubblicati i risultati del test e la ricorrente, accedendo nella propria area personale “ConcorsiSmart”, prendeva atto di essere idonea e di aver ottenuto **22.575 punti** (31 corrette 3 errate 6 non date); punteggio influenzato negativamente dalla presenza del detto quesito.

Successivamente, in data 17.01.2022, il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, pronunciata su ricorso presentato da questa difesa, dichiarava il quesito sopra menzionato ambiguo, **“Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta”**. La P.a., tuttavia, non provvedeva ad alcuna rettifica generale dei punteggi ottenuti dai concorsisti all’esito della prova d’esame, ma modificava esclusivamente il punteggio del soggetto che aveva presentato ricorso.

In data 25.03.2022 veniva pubblicata la Graduatoria di merito finale sul sito della Formez Pa, per il profilo CU/GIUL, dalla quale la ricorrente apprendeva di aver totalizzato un punteggio complessivo di **27,075 pt** (22.575 prova scritta + 4,5 pt. per i titoli) (posizione 1911); punteggio tuttavia non soddisfacente in quanto – se non fosse stato per il quesito ambiguo – la ricorrente avrebbe ottenuto **27,825** una posizione certamente superiore in graduatoria, collocandosi tra la 1338esima e la 1358esima posizione e quindi ottenendo di certo una posizione più utile anche in vista di futuri scorrimenti. La ricorrente è altresì in possesso di titolo preferenziale. Non solo. Il pregiudizio è doppio: a quanto pare, in fase di valutazione titoli, alla ricorrente non sono stati assegnati i 2 pt. previsti dall’art. 9 del bando di concorso, il quale prevede espressamente l’assegnazione di tale punteggio per master di II liv. così come ai corsi di specializzazione a cui – per giurisprudenza – anche i corsi di perfezionamento post laurea sono equiparati. E invero alla ricorrente i 2 pt. non sono stati assegnati in relazione al Corso di perfezionamento post lauream in Processo amministrativo conseguito presso l’Università degli Studi Luiss di Roma con voto 60/60 in data 30.12.2010, e ciononostante la ricorrente lo abbia indicato espressamente nella domanda di partecipazione. Con l’assegnazione di tali ulteriori 2 pt., sommati al precedente + 0,75 (per il quesito ambiguo), la ricorrente avrebbe

dovuto ottenere un punteggio totale di **29,825** collocandosi tra la 405esima e la 412esima e quindi tra gli idonei vincitori.

Rileva, infatti, che sta per essere avviata la fase di scelta delle sedi amministrative e pertanto alla dott.ssa Crudo non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### *Sul quesito ambiguo*

- 1. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 2. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 4. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 5. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 6. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 7. Carenza di istruttoria.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il quesito n. 3 (cfr. Esito prova depositato in atti), per via dell'assenza di una soluzione che possa dirsi tale, ha condotto la ricorrente a non *flaggare* nessuna delle 3 opzioni, onde evitare di incorrere in penalità, perdendo la possibilità di ottenere il +0,75 su tale quesito; e ciò appunto per l'errata e imprecisa formulazione di quest'ultima in quanto contenente l'avverbio *“esclusivamente”* di certo fuorviante per come meglio si dirà. Il quesito ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva della ricorrente che ha perso così l'opportunità di essere conseguire una posizione più alta in graduatoria e presso una sede preferenziale; la soluzione adottata dalla Pa è peraltro manifestamente e gravemente ingiusta, oltre che basata su presupposti di fatto e di diritto completamente errati per come a breve si dirà.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei*

*concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta erroneità, irragionevolezza nonché illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

**Da ciò l’interesse, atteso che se sul quesito venisse riconosciuto il + 0,75 (come giusto che sia) la ricorrente otterrebbe un punteggio complessivo di 27,825, scalando di molto la Graduatoria (punteggio attuale + 0,75 pt. sul quesito ambiguo), in luogo dell’ingiusto attuale punteggio di 27,075 (cd. prova di resistenza), e invero - come già anticipato - la ricorrente andrebbe a ricoprire tra la la 1338esima posizione e la 1358esima posizione.**

L’operato amministrativo di specie che ha previsto un quesito senza risposta è sicuramente affetto da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità oltre che da ingiustizia grave e manifesta, e soprattutto anche alla luce della circostanza che prima della pubblicazione della Graduatoria fosse già intervenuta

una pronuncia giudiziale che ha dichiarato ambiguo il quesito poiché non recante alcuna risposta esatta!

In effetti, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel considerare che per il concorsista simili errori nella domanda (o nelle opzioni di risposta) rappresentano un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ma esaminiamo il quesito "incriminato".

**Il Quesito n. 3 "La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."**

- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA PA)

Orbene, la formulazione della risposta (la 3) individuata come "soluzione" da parte della Pa resistente in realtà ha portato la ricorrente ad escluderla e a non fornire risposta alcuna. Ed invero, il quesito prevede l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" quando invece la disciplina di riferimento, e nel dettaglio l'art. 2 del D.lgs. 81/2015, utilizza l'avverbio "prevalentemente"; va da sé che l'impiego del primo piuttosto che del secondo cambia totalmente il senso della risposta. E' lapalissiano considerare come "esclusivamente" significhi che la disciplina in questione si applichi SOLTANTO prestazioni di lavoro personalmente, quando invece il dato normativo a cui fa riferimento la domanda prevede che in MAGGIOR

MISURA le prestazioni lavorative debbano essere personali (rispetto a quelle non personali) , appunto in prevalenza. E, dunque, proprio la presenza dell'avverbio "esclusivamente" ha condotto la ricorrente a non *flaggare* la "soluzione" di Formez. In effetti, il sopra citato art. 2 del D. Lgs. 81/ 2015, a seguito della modifica normativa intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, stabilisce che: "*a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*". In dettaglio, dal novellato art. 2 emerge che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro "prevalentemente" personali (e non più, quindi "esclusivamente" personali) e che è anche venuto meno il riferimento "ai tempi e a luoghi di lavoro" relativamente al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.

La prova dell'ambiguità della soluzione e dell'erroneità quindi del quesito derivato da un dato incontestabile e oggettivo, un dato normativo, che rende pertanto sindacabile l'operato amministrativo in quanto – in omaggio all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato – travalicante i limiti della ragionevolezza e della logicità.

Aver subito l'incidenza negativa di tale quesito concretizzatasi nella impossibilità di ottenere una posizione più "utile" in graduatoria rappresenta una ingiustizia grave e manifesta , e, pertanto, appare opportuna la rettifica in aumento del punteggio della ricorrente.

D'altronde, si ribadisce che il quesito è stato già giudizialmente dichiarato ambiguo: il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, in relazione a tale quesito, ha espressamente affermato che **"Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta"**.



Si rammenti , invero, che secondo la giurisprudenza amministrativa - **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643). Ciò rappresenta un limite oggettivo alla discrezionalità amministrativa. Limite non rispettato però dalla Pa procedente nell'elaborazione del quesito in questione e tanto a detrimento degli interessi giuridici di parte ricorrente; aver inserito un quesito errato in un test d'esame denota una profonda carenza di istruttoria e sottende una valutazione anti-meritocratica dei soggetti concorsisti in pregiudizio del sacro principio della *par condicio concorsorum*. Sotto tale profilo, invero, occorre sottolineare che è assolutamente iniquo che taluni siano stati di fatto non solo valutati sulla base di 39 domande, ma anche pregiudicati da un quesito ambiguo, mentre altri – che han sostenuto l'esame in altro turno - son stati valutati regolarmente e come da bando su 40 domande.

Altrettanto irragionevole la condotta della P.a. che, anche dopo una pronuncia giudiziale che ha confermato l'ambiguità del quesito e, in attuazione della detta pronuncia, aver corretto il punteggio per chi aveva proposto ricorso, non ha esteso tale soluzione anche a tutti coloro che si sono imbattuti in tale quesito costringendo di fatto l'odierna ricorrente a promuovere l'odierno gravame avverso la Graduatoria (provvedimento definitivo).

Il quesito non presenta una risposta univocamente corretta né tantomeno può dirsi corretta esclusivamente la soluzione indicata da Formez Pa in quanto confutata dal tenore letterale di una norma di legge tale per cui non vi è bisogno di alcuna particolare indagine per acclararne l'erroneità.

È evidente l'erroneità e l'ambiguità che connota il quesito gravato comportando inevitabilmente un fraintendimento ai danni della ricorrente. Le domande formulate in prove concorsuali debbono risultare chiare, non incomplete o ambigue, in modo da consentire l'univocità della risposta. Pertanto ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e al contempo i quesiti che prevedono più risposte esatte ovvero nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, dunque, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Dunque come ha chiarito a più riprese la giustizia amministrativa *“Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai*

*candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricollegersi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l'iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda – come nel caso di specie – a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame.” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/11/2019, n.12643).*

La formulazione della risposta considerata corretta, nella specie, ha indotto la ricorrente a tralasciare il quiz; se il quesito avesse riportato fedelmente la norma richiamata e quindi avesse impiegato l'avverbio giusto (prevalentemente) la ricorrente non avrebbe di certo nulla di cui dolersi in Questa sede.

**La domanda, quindi, andrebbe abbonata con assegnazione del punteggio positivo o, in alternativa, invalidata con conseguente rettifica in aumento dei punti sulle altre risposte esatte date dalla ricorrente.**

## II

### *Sull'omessa valutazione del titolo dichiarato in domanda*

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni.**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.**
- 4. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.**
- 5. Disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.**
- 6. Violazione del principio di equiparazione tra titoli.**
- 7. Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.**
- 8. Violazione degli artt. 51 e 97 Cost.**

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è duplice: non solo la sua prova d'esame ha visto la presenza di un quesito ambiguo per quanto sopra espresso, ma la P.a. non ha valutato – mediante l'assegnazione di 2 pt. aggiuntivi – il titolo indicato in domanda di partecipazione, e cioè il Corso di perfezionamento post lauream sul processo amministrativo conseguito presso l'Università Luiss di Roma nel 2010 con voto 60/60, e tanto in violazione del principio di equivalenza sostanziale tra

master/corsi di specializzazione/corsi di perfezionamento post lauream espresso a più riprese dalla giustizia amministrativa.

Di conseguenza, in via di principio, la P.a. fa una falsa applicazione dell'art. 9 del bando e ne distorce il contenuto; diversamente, se la clausola del bando fosse da interpretarsi nel senso che i corsi di perfezionamento post lauream non merito il doppio punto allora si tratterebbe di una clausola illegittima e/o ambigua.

La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).

La giurisprudenza amministrativa, infatti, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento; circostanze verificatesi però nel caso di specie e in lesione degli interessi della ricorrente. Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. In pratica l'EQF permette un confronto che *“si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”* e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il *“Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF”* nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di

concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.

In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, **diploma di perfezionamento ( a quale è parificabile il titolo della ricorrente non valutato nel caso di specie)** o master. **Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale**, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908).

Da ciò la doppia doglianza della ricorrente. Se alla ricorrente venissero assegnati i 2 pt aggiuntivi previsti dall'art. 9 del bando di concorso, alle lett. i) e/o k), in aggiunta al + 0,75 (per il quesito ambiguo), la ricorrente otterrebbe – come anticipato - punteggio totale di **29,825** collocandosi tra la 405esima posizione e la 412esima e quindi tra gli idonei vincitori

\*

- **Sulla richiesta di risarcimento del danno per equivalente**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si includesse la ricorrente in una posizione più utile in graduatoria e/o tra i vincitori mediante l'accertamento di un maggior punteggio e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subito sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che la ricorrente avrebbe ottenuto con l'assegnazione di un maggior punteggio -

trattandosi di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (quello al lavoro) - da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Inoltre, rileva che la ricorrente al momento non ha occupazione e dunque il danno è particolarmente rilevante.

Come anticipato, si tratta di una prova, inficiata dalla presenza di un quesito la cui ambiguità è stata già giudizialmente accertata; quesito che invero ha impedito alla ricorrente di ottenere una posizione più utile. Il nesso di causalità è evidente: il quesito ambiguo ha impedito alla ricorrente di collocarsi in una posizione più utile in graduatoria e di vedersi maggiorate le possibilità di prestare servizio.

La mancata valutazione del titolo indicato in domanda impedisce addirittura che la ricorrente venga inclusa tra gli idonei vincitori e quindi di prestare servizio e presso la sede di prima scelta, e ciò a sostegno della pretesa risarcitoria.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (sospensione della procedura, rettifica anche con riserva del punteggio ottenuto in Graduatoria, con contestuale riesame della posizione della ricorrente entro un lasso di tempo congruo), considerato che in ragione delle pretese azione con ricorso, la Crudo dovrebbe essere inclusa tra i vincitori, ma sta per essere avviata la fase di scelta e assegnazione delle sedi secondo l'ordine espresso dai vincitori e consequenzialmente avverranno le assunzioni previa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track. Ciò significa che la Crudo verrebbe esclusa da tale fase se non si sospendesse la procedura o se non si disponesse la rettifica con riserva del punteggio della medesima.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'**evidente** pregiudizio subito dalla ricorrente nell'assegnazione dei punti sul quesito indicato in narrativa, anche in ragione di un provvedimento giudiziale che ha già accertato la fondatezza – sommaria – delle ragioni della ricorrente, nonché in riferimento all'omessa valutazione del titolo dichiarato in domanda, considerato, da un lato, il rischio di esaurimento dei posti e, dall'altro, la celerità che connota

l'iter concorsuale, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto della ricorrente venga tutelato, nell'attesa della sentenza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, e tanto non sarebbe giusto considerata la palese fondatezza delle argomentazioni Quivi addotte. Una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, Voglia Codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA**

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo della ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine e comunque prima dell'avvio della scelta delle sedi amministrative e/o ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno;

- **nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti di interesse, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 in relazione al quesito indicato in ricorso, e/o riconoscendo i 2 pt. sul titolo dichiarato in domanda, con conseguente aumento del punteggio complessivo assegnato; ancora in subordine, disporre il risarcimento dei danni in favore della ricorrente per equivalente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 27.04.2022

Avv. Danilo Granata